

---

## Ordinanza relativa alla legge sulla protezione antincendio

del 26 ottobre 2010 (stato 1 settembre 2025)

---

emanata dal Governo il 26 ottobre 2010

visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale<sup>1)</sup>

### 1. Oggetto e assegnazione dei compiti

#### 1.1. DISPOSIZIONI GENERALI

##### **Art. 1** Prescrizioni di protezione antincendio

<sup>1</sup> Quali prescrizioni vincolanti per la protezione antincendio preventiva valgono le prescrizioni di protezione antincendio dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio conformemente alla versione attuale dell'appendice 1. \*

##### **Art. 2** Definizione

###### 1. Edifici e impianti senza particolare pericolo

<sup>1</sup> Sono considerati edifici e impianti senza particolare pericolo:

- a) \* edifici abitativi massicci della categoria altezza ridotta e media;
- b) \* edifici abitativi realizzati con costruzione di tipo combustibile della categoria altezza ridotta;
- c) autorimesse per veicoli a motore con una superficie del piano fino a 600 m<sup>2</sup>;
- d) edifici rurali e aziende agricole con un volume fino a 3000 m<sup>3</sup>;
- e) piccole aziende artigianali che non sono a rischio di incendio o di esplosione;
- f) \* esercizi pubblici e locali di vendita situati al pianterreno con un'occupazione massima di 100 persone;
- g) \* edifici con dimensioni ridotte;
- h) \* edifici annessi (ad es. casette da giardino, ripari per biciclette, stalle per piccoli animali, piccoli depositi);
- i) \* dispositivi tecnici di protezione antincendio e impianti tecnici dell'edificio per edifici e impianti secondo le lettere a-h.

---

<sup>1)</sup> CSC [110.100](#)

\* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

### **Art. 3** 2. Edifici e impianti con particolare pericolo

<sup>1</sup> Sono considerati edifici e impianti con particolare pericolo:

- a) edifici e impianti non elencati nell'articolo 2;
- b) edifici e impianti che divergono dalle misure standard della Norma di protezione antincendio e delle prescrizioni di protezione antincendio dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio.

## 1.2. PERMESSO DI POLIZIA DEL FUOCO \*

### **Art. 4** Manifestazioni con particolare pericolo

<sup>1</sup> Sono manifestazioni con particolare pericolo per persone, animali e oggetti in particolare: \*

- a) eventi con una concentrazione di persone che supera l'occupazione dei locali determinante per le vie di fuga necessarie;
- b) eventi con attività incompatibili con le vie di fuga dei locali;
- c) \* eventi all'aperto a partire da 1000 persone e in tende o costruzioni provvisorie a partire da 300 persone.

### **Art. 5** Quantità che possono essere depositate senza autorizzazione

<sup>1</sup> Se non contengono sostanze altamente pericolose, senza un permesso di polizia del fuoco in locali di qualsiasi tipo di costruzione è possibile stoccare:

- a) liquidi combustibili: per le classi di pericolosità F1 e F2 fino a 5 litri e per le classi di pericolosità da F3 a F5 fino a 30 litri;
- b) gas liquido: al massimo 50 kg;
- c) sostanze solide che non tendono all'autocombustione e che a contatto con l'acqua non sviluppano gas infiammabili, né sono esplosive.

<sup>2</sup> Per lo stoccaggio valgono i requisiti stabiliti nelle prescrizioni di protezione antincendio.

### **Art. 6** Stoccaggio in quantità limitate

<sup>1</sup> È considerato uno stoccaggio in quantità limitate di sostanze e merci a rischio di incendio o di esplosione:

- a) lo stoccaggio di liquidi combustibili delle classi di pericolosità F1 e F2 in fusti e piccoli serbatoi fino a 450 litri per edificio;
- b) lo stoccaggio di liquidi combustibili delle classi di pericolosità F3 e F4 in fusti e piccoli serbatoi fino a 250 000 litri per edificio.

**Art. 7** Trasferimento dell'attività di protezione antincendio

<sup>1</sup> Prestazioni fornite dall'Assicurazione fabbricati su incarico del comune vengono fatturate al comune secondo le aliquote di compensazione del Cantone per prestazioni a favore di terzi. \*

### 1.3. CONTROLLI DELLA PROTEZIONE ANTINCENDIO

**Art. 8** Collaudo

<sup>1</sup> Il committente è tenuto ad annunciare per tempo la conclusione dei lavori di costruzione prima della messa in esercizio all'autorità d'autorizzazione.

<sup>2</sup> Per il rilascio del permesso relativo al ritiro o all'esercizio l'autorità d'autorizzazione può richiedere certificati di laboratori riconosciuti relativi all'impiego dei prodotti antincendio prescritti.

**Art. 9** Controlli periodici di protezione antincendio

1. Entità del controllo

<sup>1</sup> L'oggetto dei controlli periodici di protezione antincendio consiste nella verifica del rispetto delle prescrizioni di protezione antincendio. Va in particolare verificato che:

- a) gli impianti di combustione e di evacuazione del fumo corrispondano alle prescrizioni e che vengano mantenuti in buono stato;
- b) eventuale materiale combustibile sia depositato a una distanza sufficiente da dispositivi di riscaldamento;
- c) residui di combustione, cenere, mozziconi e simili siano stoccati secondo le prescrizioni;
- d) le scale e tutte le altre vie di fuga siano accessibili liberamente o adibite ad altri usi;
- e) muri tagliafuoco, compartimenti tagliafuoco o serramenti antincendio siano conformi alle prescrizioni;
- f) i dispositivi di spegnimento e gli estintori siano pronti all'uso e funzionanti;
- g) carburanti o altre sostanze infiammabili vengano conservati secondo le prescrizioni;
- h) veicoli, attrezzi o macchine con motori a combustione siano stoccati in modo conforme alle prescrizioni;
- i) venga rispettata l'utilizzazione dei locali conforme alla destinazione e che non avvenga un'utilizzazione ad altro scopo;
- k) l'operatività dei dispositivi tecnici di protezione antincendio e delle installazioni tecniche sia garantita.

<sup>2</sup> L'autorità d'autorizzazione tiene un elenco degli edifici e degli impianti sottoposti al suo controllo. L'elenco contiene le indicazioni importanti per la prevenzione antincendio, in particolare sui controlli, i difetti accertati e le misure atte a eliminarli.

**Art. 10**            2. Intervalli di controllo

<sup>1</sup> Vanno controllati ogni due anni:

- a) \* gli edifici a rischio d'incendio e di esplosione.
- b) \* ...
- c) \* ...
- d) \* ...
- e) \* ...

<sup>2</sup> Vanno controllati ogni cinque anni:

- a) \* le attività di alloggio che ospitano costantemente o temporaneamente 20 o più persone;
- b) \* ...
- c) \* ...
- d) \* grattacieli con un'altezza complessiva superiore ai 30 m;
- e) \* edifici rurali e aziende agricole con un volume superiore a 3000 m<sup>3</sup>;
- f) \* negozi con una superficie complessiva, collegata come compartimenti taglia-fuoco, superiore a 1200 m<sup>2</sup>;
- g) \* locali di vendita con una superficie di vendita superiore a 600 m<sup>2</sup>, fino a 1200 m<sup>2</sup>;
- h) \* locali a grande concentrazione di persone in cui possono trattenersi più di 300 persone, in particolare sale multiuso, palestre e padiglioni espositivi, sale, teatri, cinema, ristoranti e luoghi di riunione simili;
- i) \* parcheggi con una superficie del piano superiore a 600 m<sup>2</sup>;
- k) \* esercizi artigianali e industriali;
- l) \* edifici scolastici, scuole dell'infanzia, strutture di custodia collettiva diurna.

<sup>3</sup> Vanno controllati ogni dieci anni:

- a) \* autorimesse per veicoli a motore con una superficie del piano da 150 m<sup>2</sup> a 600 m<sup>2</sup>;
- b) \* edifici amministrativi;
- c) \* locali di vendita con una superficie di vendita da 100 m<sup>2</sup> a 600 m<sup>2</sup>;
- d) \* locali con concentrazione di persone ridotta in cui possono trattenersi da 50 a 300 persone, in particolare sale multiuso, palestre e padiglioni espositivi, sale, teatri, cinema, ristoranti.

<sup>4</sup> L'autorità di controllo competente può prolungare l'intervallo del controllo periodico per edifici e impianti con una valutazione positiva dei rischi di polizia del fuoco o con uno stato impeccabile di protezione antincendio, mentre può abbreviarlo per edifici e impianti con una valutazione negativa dei rischi o in uno stato di protezione antincendio lacunoso.

<sup>5</sup> L'autorità di protezione antincendio può delegare i controlli a terzi con le nozioni necessarie.

## 1.4. TASSE

### **Art. 11** Tasse di polizia del fuoco

<sup>1</sup> Le tasse per le prestazioni della polizia del fuoco sono disciplinate nell'appendice 2.

## 1.5. SETTORE DEGLI SPAZZACAMINI

### **Art. 12** Tariffa degli spazzacamini

<sup>1</sup> La retribuzione per i lavori dello spazzacamino si compone della tassa base e di una tariffa secondo dispendio di tempo.

<sup>2</sup> Nella tassa base sono contenute le spese non direttamente fatturabili sul singolo oggetto della pulizia.

<sup>3</sup> Con la tariffa secondo dispendio di tempo vengono retribuiti i costi di pulizia relative all'oggetto, compresi l'uso di apparecchi, attrezzi e macchine, la consulenza, l'amministrazione, nonché gli eventuali costi per la notifica di lacune di protezione antincendio.

<sup>4</sup> Il tempo massimo fatturabile e l'aliquota d'indennizzo sono disciplinati nell'appendice 3. I tempi previsti corrispondono al dispendio medio di tempo necessario in caso di sporcizia normale. \*

## 2. Settore dei pompieri

### 2.1. ASSICURAZIONE FABBRICATI

#### **Art. 13** Competenza

<sup>1</sup> Nel settore dei pompieri l'Assicurazione fabbricati è competente per:

- a) l'emaneazione di direttive sulla formazione, l'equipaggiamento, l'effettivo e lo standard delle prestazioni dei pompieri;
- b) la formazione e il perfezionamento, che spettano al Cantone, degli specialisti e dei quadri dei pompieri, nonché degli istruttori;
- c) la realizzazione e l'esercizio di un centro di formazione per pompieri;
- d) la garanzia della prontezza d'allarme continua dei pompieri tramite un sistema di allarme delle squadre che copre tutto il territorio;
- e) la pianificazione concettuale dell'organizzazione del settore dei pompieri e il coordinamento nella realizzazione a livello comunale;
- f) \* la stipulazione di accordi di prestazioni con i gestori delle infrastrutture nonché con gli enti responsabili dei corpi pompieri dei centri di soccorso;
- g) l'acquisizione comune di apparecchi e mezzi.

<sup>2</sup> Al momento di emanare direttive all'indirizzo dei pompieri e in caso di formazione e perfezionamento, essa considera le direttive della Conferenza dei direttori cantonali competente.

### **Art. 14** Formazione e perfezionamento

<sup>1</sup> L'Assicurazione fabbricati organizza i seguenti corsi:

1. Corsi di base cantonali
  - a) corsi per sottufficiali;
  - b) corsi per ufficiali;
  - c) corsi per comandanti;
  - d) direzione dell'intervento per incidenti maggiori;
  - e) corsi per i quadri in settori speciali;
  - f) formazione per gli istruttori.
2. Corsi per specialisti
  - a) protezione delle vie respiratorie;
  - b) lotta contro gli incidenti con fuoriuscita d'idrocarburi e di sostanze chimiche;
  - c) incidenti su strade, impianti ferroviari e in gallerie.
3. Corsi di perfezionamento: Vengono organizzati corsi di perfezionamento per tutti i settori.

<sup>2</sup> L'offerta di corsi può essere ampliata o adeguata a seconda del bisogno.

## 2.2. POMPIERI

### **Art. 15** Allarme delle squadre

<sup>1</sup> I comuni devono aderire al sistema di allarme delle squadre dell'Assicurazione fabbricati e devono occuparsi dell'acquisto e della manutenzione degli apparecchi finali conformemente alle direttive dell'Assicurazione fabbricati.

### **Art. 16** Pianificazione preventiva dell'intervento

<sup>1</sup> I comuni devono valutare i pericoli d'incendio, ambientali e naturali nella loro zona d'intervento e devono allestire dei piani d'intervento dei corpi pompieri corrispondenti ai rischi. Per rischi elevati vanno allestiti piani d'intervento speciali. I piani d'intervento vanno esercitati. \*

### **Art. 17** Organizzazione sul luogo del sinistro

<sup>1</sup> Sul luogo del sinistro la direzione d'intervento dei pompieri è competente per il settore dei pompieri. In caso d'interventi che richiedono conoscenze speciali, essa può ricorrere a degli esperti. La direzione d'intervento dei pompieri fa parte della direzione generale dell'intervento. \*

<sup>2</sup> Essa delega la responsabilità del luogo del sinistro alla polizia dopo la conclusione dell'intervento dei pompieri. \*

<sup>3</sup> La direzione d'intervento dei pompieri può predisporre lo sgombero del luogo del sinistro se ciò è necessario per il completo spegnimento dell'incendio o per l'eliminazione di pericoli per persone e animali, per l'ambiente o per valori materiali. Ulteriori lavori di sgombero vanno concordati con l'Assicurazione fabbricati e la polizia. \*

**Art. 18**            Obbligo di diligenza

<sup>1</sup> Il corpo pompieri deve evitare inutili danneggiamenti a fabbricati e ad altre cose dovuti al suo intervento o a esercitazioni. Vanno in particolare ridotti con misure appropriate i danni dovuti all'acqua di spegnimento.

**Art. 19**            Garanzia del pronto intervento

<sup>1</sup> Il pronto intervento dei corpi pompieri va garantito anche durante un evento, eventualmente con il coinvolgimento di altri corpi pompieri.

### **3. Contributi**

#### **3.1. DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 20**            Oneri

<sup>1</sup> I beneficiari dei contributi o i loro successori legittimi devono provvedere affinché impianti, attrezzature, veicoli, apparecchi ed edifici: \*

- a) abbiano una manutenzione ineccepibile;
- b) siano in permanente stato operativo;
- c) vengano utilizzati conformemente allo scopo.

**Art. 21**            Restituzione

<sup>1</sup> Se gli oneri non vengono adempiuti, oppure se impianti, attrezzature, veicoli, apparecchi ed edifici alla cui acquisizione o affitto il Cantone ha versato dei contributi vengono destinati ad altro scopo, per ogni anno perso della durata d'esercizio usuale a partire dalla garanzia di contributo va restituita una quota corrispondente del contributo versato.

**Art. 22**            Riduzione dei contributi

<sup>1</sup> In caso di rinnovo prima della scadenza della durata d'esercizio usuale di impianti, attrezzature, veicoli, apparecchi ed edifici realizzati o acquisiti con contributi del Cantone, eventuali contributi vengono ridotti proporzionalmente.

### 3.2. PROTEZIONE ANTINCENDIO PREVENTIVA

#### **Art. 23** Misure di protezione antincendio aventi diritto a contributi

<sup>1</sup> Sono considerate misure di protezione antincendio aventi diritto a contributi le acquisizioni e il montaggio di impianti di rilevazione d'incendio e di impianti sprinkler nonché di sistemi parafulmine che soddisfano le prescrizioni di protezione antincendio. \*

<sup>2</sup> I contributi vengono versati solo per edifici che sottostanno all'obbligo di assicurazione.

<sup>3</sup> Non vengono versati contributi:

- a) \* per impianti previsti dalle prescrizioni di protezione antincendio o realizzati in sostituzione di altre misure antincendio;
- b) per impianti necessari all'esercizio o che servono al controllo e alla protezione di infrastrutture tecniche.

#### **Art. 24** Ammontare del contributo

<sup>1</sup> Il contributo ammonta al 25 per cento delle spese computabili per apparecchi, condotte e montaggio.

<sup>2</sup> Se l'impianto installato autonomamente copre solo una parte dell'edificio assicurato come unità, il contributo va ridotto proporzionalmente.

### 3.3. CORPI POMPIERI

#### **Art. 25** Contributi ai corpi pompieri 1. Contributi agli investimenti

<sup>1</sup> L'Assicurazione fabbricati versa ai corpi pompieri i seguenti contributi agli investimenti:

- a) corpi pompieri comunali
  - 1. contributo di base magazzini dei corpi pompieri: 15%, altri investimenti: 20%
  - 2. \* ...
- b) corpi pompieri intercomunali
  - 1. contributo di base magazzini dei corpi pompieri : 15%, altri investimenti: 20%
  - 2. \* ...
  - 3. \* supplemento per la corporazione: 2,5 – 7,5%. Il supplemento per la corporazione viene adeguato all'opportunità dell'investimento per l'incremento della prontezza di intervento. Il contributo a nuovi corpi pompieri intercomunali può essere aumentato per al massimo tre anni fino al 20%.

- c) corpi pompieri aziendali
  - 1. magazzini dei corpi pompieri: 15%
  - 2. altri investimenti: 20%
- d) \* acquisizioni aggregate effettuate dall'Assicurazione fabbricati
  - 1. se i corpi pompieri partecipano ad acquisizioni aggregate effettuate dall'Assicurazione fabbricati, il contributo complessivo può essere aumentato al massimo al 50%.

<sup>1bis</sup> Le altre acquisizioni necessarie per l'esercizio che non sono indicate nell'elenco degli investimenti necessari per l'esercizio definito dall'Assicurazione fabbricati vengono indennizzate con un importo forfetario definito dall'Assicurazione fabbricati su base annua. \*

<sup>2</sup> ... \*

<sup>3</sup> I corpi pompieri di comuni che si sono aggregati sono considerati corpi pompieri intercomunali durante i tre anni successivi all'aggregazione.

#### **Art. 26**            2. Contributi alle spese di locazione

<sup>1</sup> Per locali dei corpi pompieri può essere prestato un contributo forfetario alle spese di locazione, al posto di un contributo agli investimenti, se:

- a) non è possibile realizzare in tempo utile una nuova costruzione;
- b) il contratto d'affitto è stato stipulato per almeno dieci anni e annotato nel registro fondiario.

<sup>2</sup> Il contributo viene calcolato sul valore a nuovo dei locali presi in affitto dopo la loro ristrutturazione, incluse le spese per le installazioni d'esercizio necessarie e per la realizzazione del piazzale antistante.

#### **Art. 27**            3. Contributi alla formazione e al perfezionamento professionale

<sup>1</sup> Per la formazione e il perfezionamento professionale dei quadri del corpo pompieri vengono versati i seguenti contributi:

- a) corsi conformemente all'art. 14: 100%
- b) indennità giornaliera per partecipante ai corsi di base cantonali: fr. 150.–

### 3.4. ACQUA DI SPEGNIMENTO

#### **Art. 28**            Presupposti per la concessione di contributi

<sup>1</sup> Possono essere concessi contributi se per quanto riguarda quantità e pressione, l'approvvigionamento dell'acqua di spegnimento risulta sufficiente alle necessità dei corpi pompieri e degli impianti antincendio negli edifici.

<sup>2</sup> Per impianti della rete di distribuzione d'acqua con i necessari idranti a colonna vengono concessi contributi a partire da un diametro interno di 100 millimetri. A partire da un diametro interno di 100 millimetri fino a un diametro interno di 200 millimetri viene versato l'intero contributo, oltre un diametro interno di 200 millimetri il contributo viene prestato in proporzione al rapporto tra l'utilizzo di acqua di spegnimento e di acqua industriale dell'approvvigionamento d'acqua. \*

<sup>3</sup> Per le zone di conservazione, per edifici permanentemente abitati fuori della zona edificabile e per edifici agricoli, i requisiti posti alla struttura di approvvigionamento di acqua di spegnimento vanno stabiliti in modo tale che le spese risultanti siano ragionevoli per i comuni e per i proprietari degli edifici interessati.

<sup>4</sup> Gli idranti hanno diritto a contributi se sistemati secondo le norme riconosciute a livello svizzero.

<sup>5</sup> Gli investimenti di rinnovo hanno diritto a contributi nella misura in cui l'impianto ha raggiunto la durata d'esercizio stabilita nelle direttive della Società svizzera dell'industria del gas e delle acque. L'Assicurazione fabbricati in casi motivati può accordare contributi anche a rinnovi di impianti che non hanno raggiunto la durata d'esercizio stabilita nelle direttive.

### **Art. 29** Contributi all'approvvigionamento dell'acqua di spegnimento

<sup>1</sup> L'Assicurazione fabbricati versa i seguenti contributi alle spese computabili per la costruzione e alle spese di esercizio di impianti d'approvvigionamento dell'acqua di spegnimento: \*

- a) \* nuovi investimenti
  - 1. contributo di base: 15%
  - 2. \* ...
- b) \* investimenti sostitutivi
  - 1. contributo di base: 10%
  - 2. \* ...
- c) \* contributi d'esercizio
  - 1. contributo di base: 2500 franchi;
  - 2. contributo supplementare: 4 franchi per ogni milione della somma di assicurazione degli edifici.

<sup>2</sup> ... \*

<sup>3</sup> Per zone con uno scarso sviluppo edile e per costruzioni fuori delle zone edificabili, ad eccezione di edifici rurali e aziende agricole con oltre 3 000 m<sup>3</sup> di spazio trasformato, i contributi agli investimenti non possono superare il due per cento del valore d'assicurazione dell'edificio. \*

<sup>4</sup> L'Assicurazione fabbricati verifica periodicamente ogni cinque anni se l'approvvigionamento dell'acqua di spegnimento soddisfa i presupposti conformemente all'articolo 41 capoverso 3 della legge. In caso di difetti accertati il diritto a contributi viene meno fino alla loro eliminazione, tuttavia almeno per l'anno di contribuzione interessato. \*

#### 4. Disposizioni finali

**Art. 30**           Entrata in vigore, abrogazione del diritto previgente

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore<sup>2)</sup> con la legge sulla protezione antincendio preventiva e sui pompieri del Cantone dei Grigioni del 15 giugno 2010<sup>3)</sup>

<sup>2</sup> A tale data sono abrogati i seguenti atti normativi:

- a) Disposizioni esecutive dell'ordinanza sulla polizia del fuoco del 19 settembre 2000<sup>4)</sup>;
- b) Tariffa della polizia del fuoco del 7 marzo 1995<sup>5)</sup>;
- c) Tariffa degli spazzacamini del 17 ottobre 1995<sup>6)</sup>.

---

<sup>2)</sup> 1° gennaio 2011

<sup>3)</sup> CSC [840.100](#)

<sup>4)</sup> AGS 2000, 3906; CSC 838.150

<sup>5)</sup> AGS 1995, 3278; CSC 838.200

<sup>6)</sup> AGS 1995, 3449; CSC 838.350

## Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
26.10.2010	01.01.2011	atto normativo	prima versione	-
16.12.2014	01.01.2015	Art. 2 cpv. 1, a)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 2 cpv. 1, b)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 2 cpv. 1, f)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 2 cpv. 1, g)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 2 cpv. 1, h)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 2 cpv. 1, i)	introduzione	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 4 cpv. 1, c)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 1, b)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 1, c)	abrogazione	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 1, d)	abrogazione	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 1, e)	abrogazione	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 2, a)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 2, b)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 2, c)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 2, d)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 2, e)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 2, f)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 2, g)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 2, h)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 2, i)	introduzione	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 2, k)	introduzione	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 2, l)	introduzione	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 3, a)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 3, b)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 3, c)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Art. 10 cpv. 3, d)	modifica	2014-040
16.12.2014	01.01.2015	Allegato 1	contenuto modificato	2014-040
14.03.2017	01.02.2017	Art. 1 cpv. 1	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Titolo 1.2.	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 4 cpv. 1	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 7 cpv. 1	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 10 cpv. 1, a)	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 10 cpv. 1, b)	abrogazione	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 10 cpv. 2, a)	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 10 cpv. 2, b)	abrogazione	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 10 cpv. 2, c)	abrogazione	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 10 cpv. 2, f)	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 12 cpv. 4	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 13 cpv. 1, f)	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 16 cpv. 1	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 17 cpv. 1	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 17 cpv. 2	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 17 cpv. 3	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 20 cpv. 1	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 23 cpv. 1	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 23 cpv. 3, a)	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 25 cpv. 1, a), 2.	abrogazione	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 25 cpv. 1, b), 2.	abrogazione	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 25 cpv. 1, b), 3.	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 25 cpv. 1, d)	introduzione	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 25 cpv. 1 <sup>th</sup>	introduzione	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 25 cpv. 2	abrogazione	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 28 cpv. 2	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 29 cpv. 1	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 29 cpv. 1, a)	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 29 cpv. 1, a), 2.	abrogazione	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 29 cpv. 1, b)	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 29 cpv. 1, b), 2.	abrogazione	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 29 cpv. 1, c)	introduzione	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 29 cpv. 2	abrogazione	2017-012

---

<b>Decisione</b>	<b>Entrata in vigore</b>	<b>Elemento</b>	<b>Cambiamento</b>	<b>Rimando AGS</b>
14.03.2017	01.02.2017	Art. 29 cpv. 3	modifica	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Art. 29 cpv. 4	introduzione	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Allegato 1	nome e contenuto modificati	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Allegato 2	contenuto modificato	2017-012
14.03.2017	01.02.2017	Allegato 3	nome e contenuto modificati	2017-012
04.04.2023	01.05.2023	Allegato 3	contenuto modificato	2023-005
12.08.2025	01.09.2025	Allegato 3	contenuto modificato	2025-043

## Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	26.10.2010	01.01.2011	prima versione	-
Art. 1 cpv. 1	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 2 cpv. 1, a)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 2 cpv. 1, b)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 2 cpv. 1, f)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 2 cpv. 1, g)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 2 cpv. 1, h)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 2 cpv. 1, i)	16.12.2014	01.01.2015	introduzione	2014-040
Titolo 1.2.	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 4 cpv. 1	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 4 cpv. 1, c)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 7 cpv. 1	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 10 cpv. 1, a)	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 10 cpv. 1, b)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 10 cpv. 1, b)	14.03.2017	01.02.2017	abrogazione	2017-012
Art. 10 cpv. 1, c)	16.12.2014	01.01.2015	abrogazione	2014-040
Art. 10 cpv. 1, d)	16.12.2014	01.01.2015	abrogazione	2014-040
Art. 10 cpv. 1, e)	16.12.2014	01.01.2015	abrogazione	2014-040
Art. 10 cpv. 2, a)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 10 cpv. 2, a)	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 10 cpv. 2, b)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 10 cpv. 2, b)	14.03.2017	01.02.2017	abrogazione	2017-012
Art. 10 cpv. 2, c)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 10 cpv. 2, c)	14.03.2017	01.02.2017	abrogazione	2017-012
Art. 10 cpv. 2, d)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 10 cpv. 2, e)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 10 cpv. 2, f)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 10 cpv. 2, f)	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 10 cpv. 2, g)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 10 cpv. 2, h)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 10 cpv. 2, i)	16.12.2014	01.01.2015	introduzione	2014-040
Art. 10 cpv. 2, k)	16.12.2014	01.01.2015	introduzione	2014-040
Art. 10 cpv. 2, l)	16.12.2014	01.01.2015	introduzione	2014-040
Art. 10 cpv. 3, a)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 10 cpv. 3, b)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 10 cpv. 3, c)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 10 cpv. 3, d)	16.12.2014	01.01.2015	modifica	2014-040
Art. 12 cpv. 4	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 13 cpv. 1, f)	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 16 cpv. 1	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 17 cpv. 1	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 17 cpv. 2	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 17 cpv. 3	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 20 cpv. 1	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 23 cpv. 1	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 23 cpv. 3, a)	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 25 cpv. 1, a), 2.	14.03.2017	01.02.2017	abrogazione	2017-012
Art. 25 cpv. 1, b), 2.	14.03.2017	01.02.2017	abrogazione	2017-012
Art. 25 cpv. 1, b), 3.	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 25 cpv. 1, d)	14.03.2017	01.02.2017	introduzione	2017-012
Art. 25 cpv. 1 <sup>bis</sup>	14.03.2017	01.02.2017	introduzione	2017-012
Art. 25 cpv. 2	14.03.2017	01.02.2017	abrogazione	2017-012
Art. 28 cpv. 2	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 29 cpv. 1	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 29 cpv. 1, a)	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 29 cpv. 1, a), 2.	14.03.2017	01.02.2017	abrogazione	2017-012
Art. 29 cpv. 1, b)	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012
Art. 29 cpv. 1, b), 2.	14.03.2017	01.02.2017	abrogazione	2017-012
Art. 29 cpv. 1, c)	14.03.2017	01.02.2017	introduzione	2017-012
Art. 29 cpv. 2	14.03.2017	01.02.2017	abrogazione	2017-012
Art. 29 cpv. 3	14.03.2017	01.02.2017	modifica	2017-012

---

<b>Elemento</b>	<b>Decisione</b>	<b>Entrata in vigore</b>	<b>Cambiamento</b>	<b>Rimando AGS</b>
Art. 29 cpv. 4	14.03.2017	01.02.2017	introduzione	2017-012
Allegato 1	16.12.2014	01.01.2015	contenuto modificato	2014-040
Allegato 1	14.03.2017	01.02.2017	nome e contenuto modificati	2017-012
Allegato 2	14.03.2017	01.02.2017	contenuto modificato	2017-012
Allegato 3	14.03.2017	01.02.2017	nome e contenuto modificati	2017-012
Allegato 3	04.04.2023	01.05.2023	contenuto modificato	2023-005
Allegato 3	12.08.2025	01.09.2025	contenuto modificato	2025-043

## **Allegato 1: art. 1 protezione antincendio**

(stato 1° febbraio 2017)

---

### **Prescrizioni di protezione antincendio dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio**

#### NORMA DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

- Norma di protezione antincendio, n. 1-15

#### DIRETTIVE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

- Concetti e definizioni, n. 10-15
- Garanzia della qualità nella protezione antincendio, n. 11-15
- Prevenzione incendi e protezione antincendio organizzativa, n. 12-15
- Materiali da costruzione e parti della costruzione, n. 13-15
- Utilizzo di materiali da costruzione, n. 14-15
- Distanze di sicurezza antincendio, Strutture portanti, Compartimenti tagliafuoco, n. 15-15
- Vie di fuga e di soccorso, n. 16-15
- Segnalazione delle vie di fuga, Illuminazione di sicurezza, Alimentazione elettrica d'emergenza, n. 17-15
- Dispositivi di spegnimento, n. 18-15
- Impianti sprinkler, n. 19-15
- Impianti di rivelazione d'incendio, n. 20-15
- Impianti d'evacuazione di fumo e calore, n. 21-15
- Sistemi parafulmine, n. 22-15
- Impianti di trasporto, n. 23-15
- Impianti termotecnici, n. 24-15
- Impianti tecnici d'aerazione, n. 25-15
- Sostanze pericolose, n. 26-15
- Procedura di comprova nella protezione antincendio, n. 27-15
- Procedura di riconoscimento, n. 28-15

## Allegato 2: art. 11 polizia del fuoco

(stato 1° febbraio 2017)

### Tasse per i permessi di polizia del fuoco

<sup>1</sup> Per il rilascio di permessi si riscuotono le seguenti tasse:

a)	Attività di alloggio, negozi, costruzioni e locali a grande concentrazione di persone, esercizi pubblici, edifici per uffici e amministrativi	da fr. 100.–	fino a	fr.	8000.–
b)	Esercizi artigianali e industriali	da fr. 100.–	fino a	fr.	7000.–
c)	Edifici alti	da fr. 100.–	fino a	fr.	6000.–
d)	Autosili, garage sotterranei, autorimesse per veicoli a motore	da fr. 100.–	fino a	fr.	5000.–
e)	Edifici residenziali, locali di vendita, piccoli commerci	da fr. 100.–	fino a	fr.	3000.–
f)	Edifici rurali e aziende agricole	da fr. 100.–	fino a	fr.	2000.–
g)	Piccole costruzioni e costruzioni accessorie	da fr. 100.–	fino a	fr.	300.–
h)	Impianti adibiti alla lavorazione, al travaso o allo stoccaggio di materiali a rischio di incendio o di esplosione, nonché lo stoccaggio di liquidi combustibili	da fr. 100.–	fino a	fr.	1500.–
i)	Dispositivi tecnici di protezione antincendio e installazioni tecniche	da fr. 100.–	fino a	fr.	1500.–
k)	Impianti fissi per lo sfruttamento di gas	da fr. 100.–	fino a	fr.	1000.–
l)	Impianti di combustione	da fr. 100.–	fino a	fr.	500.–

## **840.110-A2**

---

<sup>2</sup> Nella tassa d'autorizzazione sono comprese le spese per il controllo dei lavori, per il collaudo e per il primo controllo a posteriori. Per ulteriori controlli a posteriori vengono riscosse tasse in base ai tempi prestabiliti, conformemente alle aliquote di compensazione per prestazioni dell'Amministrazione cantonale a favore di terzi.

## Allegato 3: art. 12 cpv. 4 settore degli spazzacamini

(stato 1° settembre 2025)

### 1. Tassa base

<sup>1</sup> La tassa base ammonta a 17 minuti. Di principio essa può essere calcolata una volta sola per edificio o per impianto di combustione.

<sup>2</sup> Per edifici nei quali singoli esercizi o appartamenti dispongono di impianti di combustione propri che possono essere puliti nello stesso ciclo di lavoro, la tassa base ammonta a 5 minuti per esercizio o appartamento, tuttavia almeno a 17 minuti per edificio.

### 2. Prescrizioni relative ai tempi previsti

#### 2.1. RISCALDAMENTI CENTRALI (INCL. CAMINO E COLLEGAMENTI FINO A 3 M DI LUNGHEZZA)

2.1.1	Prestazione			Tempo previsto
		fino a	30 kW	50 minuti
	30.1	fino a	40 kW	60 minuti
	40.1	fino a	50 kW	65 minuti
	50.1	fino a	60 kW	70 minuti
	60.1	fino a	70 kW	75 minuti
	70.1	fino a	80 kW	80 minuti
	80.1	fino a	90 kW	85 minuti
	90.1	fino a	100 kW	90 minuti
	100.1	fino a	150 kW	110 minuti
	150.1	fino a	200 kW	125 minuti
	200.1	fino a	250 kW	140 minuti
	250.1	fino a	300 kW	155 minuti
	300.1	fino a	350 kW	170 minuti

## 840.110-A3

---

	350.1	fino a	400 kW	180 minuti
	400.1	fino a	450 kW	190 minuti
	450.1	fino a	500 kW	200 minuti
	500.1	fino a	600 kW	210 minuti
	600.1	fino a	700 kW	220 minuti
	700.1	fino a	800 kW	230 minuti
	800.1	fino a	900 kW	240 minuti
	900.1	fino a	1000 kW	250 minuti
		oltre	1000 kW	secondo dispendio

2.1.2	Supplemento per dispositivi ausiliari di combustione ed elementi incorporati: fino a 5	compresi nei tempi previsti per riscaldamento
	a partire da 6	1/10 dei tempi previsti per riscaldamento
2.1.3	Pulizia di impianti di filtrazione	secondo dispendio

### 2.2. RISCALDAMENTI CENTRALI CON FORNELLO, CON STUFA IN MAIOLICA E CON FORNO DI COTTURA, 3 TIRAGGI INCLUSI

fino a 20 kW		45 minuti
a partire da 20,1 kW		55 minuti
supplemento per ogni ulteriore tiraggio	(2 tiraggi inferiori a 50 cm ciascuno vengono considerati come 1 tiraggio)	4 minuti
supplemento per forni di cottura		4 minuti

### 2.3. STUFE, STUFE CON PANCHINA, STUFE MOBILI, STUFE IN MAIOLICA, SCALDABAGNI, FORNI DI COTTURA E IMPIANTI SIMILI

tasso base incluso un tiraggio		12 minuti
supplemento per ogni ulteriore tiraggio	(2 tiraggi inferiori a 50 cm ciascuno vengono considerati come 1 tiraggio)	4 minuti

supplemento per ogni corpo accessorio		6 minuti
---------------------------------------	--	----------

#### 2.4. FORNELLI CON APERTURE

tasso base incluse 3 aperture di cottura		10 minuti
supplemento per ogni ulteriore apertura	(come 1 apertura valgono anche forni di cottura, vaschette estraibili e incorporate e piastre di cottura)	4 minuti
supplemento per scaldacqua e boiler incorporati		4 minuti

#### 2.5. FORNELLI A PIASTRE

fino a 30 dm <sup>2</sup> di superficie		18 minuti
supplemento per ogni ulteriori 10 dm <sup>2</sup>		4 minuti
supplemento per scaldacqua e boiler incorporati		4 minuti
supplemento per forni di cottura		4 minuti

#### 2.6. STUFE A OLIO

fino a 10 kW, 1 bruciatore		20 minuti
a partire da 10,1 kW, 1 bruciatore		25 minuti
supplemento per montaggio e smontaggio accensione elettrica		5 minuti
ventilatore per l'aria di combustione		10 minuti

#### 2.7. CAMINETTI, AFFUMICATOI, CUCINE A FUMO E IMPIANTI SIMILI

a seconda dell'onere

**2.8. CAMINI E COLLEGAMENTI**

Per i riscaldamenti centrali (n. 2.1), i controlli e la pulizia dei camini e dei collegamenti fino a 3 m di lunghezza sono compresi nei tempi previsti. I collegamenti più lunghi vengono fatturati secondo la posizione 2.8.4. Per tutti i riscaldamenti centrali speciali (n. 2.2) e gli impianti di combustione autonomi (n. 2.3–2.7), il controllo e la pulizia del camino e dei collegamenti di oltre 1 m di lunghezza vengono fatturati separatamente.

<i>2.8.1 camini</i>	
fino a 9,00 m di lunghezza	12 minuti
9,01-15,00 m di lunghezza	16 minuti
15,01 m e oltre	20 minuti
<i>2.8.2 camini praticabili</i>	
camini praticabili all'interno per la pulizia	secondo dispendio
<i>2.8.3 pulizia a fuoco</i>	secondo dispendio
<i>2.8.4 collegamenti</i>	
1,00 m-5,00 m di lunghezza	6 minuti
5,01 m-8,00 m di lunghezza	10 minuti
8,01 m e oltre (per il calcolo, due gomiti corrispondono a 1 m di lunghezza)	secondo dispendio

**2.9. IMPIANTI DI COMBUSTIONE A GAS**

Impianti di combustione e di evacuazione fumi	secondo dispendio
---	-------------------

**2.10. IMPIANTI AZIENDALI A GAS**

Non destinati al riscaldamento dell'ambiente, in aziende artigianali, industriali e simili	secondo dispendio
--	-------------------

**2.11. LAVORI DI CONTROLLO**

a seconda dell'onere

## **2.12. SUPERAMENTO DEL TEMPO PREVISTO**

Se per motivi da attribuire all'impianto risulta un impiego di tempo superiore o inferiore di oltre il 20 per cento rispetto ai tempi previsti, almeno tuttavia di 10 minuti, la fatturazione deve essere calcolata secondo l'effettivo dispendio di tempo e tassa base.

## **3. Aliquota d'indennizzo**

L'aliquota d'indennizzo di maestro e operaio ammonta a 1.45 franchi al minuto, IVA esclusa.

## **4. Supplementi**

### **4.1. PULIZIA IN EDIFICI NON RAGGIUNGIBILI CON VEICOLI A MOTORE**

Per lavori di pulizia in edifici non raggiungibili con veicoli a motore o non serviti da strade carreggiabili, il rispettivo tragitto a piedi può essere calcolato secondo dispendio di tempo. Le spese per il tempo impiegato a percorrere il tragitto a piedi, nonché per eventuali tasse di circolazione, e le spese di trasporto vanno ripartite sugli oggetti puliti.

### **4.2. LA PULIZIA PREANNUNCIATA NON PUÒ ESSERE EFFETTUATA**

Il maestro spazzacamino deve annunciare la pulizia dell'impianto di combustione al proprietario o all'inquilino con almeno sette giorni di anticipo. Se il proprietario o l'inquilino sposta l'appuntamento con meno di 24 ore di anticipo, può essere conteggiata la tassa base.

## **5. Pulizia della caldaia con sostanze alcaline**

La pulizia di impianti di riscaldamento a olio e a gas va effettuata nel limite del possibile con sostanze alcaline.

## 840.110-A3

---

I maggiori costi della pulizia con sostanze alcaline possono superare del 50 per cento i costi della pulizia ordinaria, senza tassa base. Nei costi sono inclusi il dispendio supplementare di tempo e il materiale. I costi dello smaltimento possono essere fatturati al prezzo di costo.